

Regolamento per l'installazione degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione

Premessa

E' a tutti nota la recente situazione venutasi a creare nel comune di Sorisole, in un area contigua al nostro territorio, dove l'installazione di un impianto di telefonia mobile ha allarmato i residenti che hanno raccolto numerose firme per impedirne l'esercizio e ottenerne l'allontanamento dalle zone ad uso residenziale. La stessa amministrazione di Ponteranica ha ritenuto opportuni attivare un'azione legale a tutela della salute dei propri cittadini

La particolare situazione del comune di Ponteranica, il cui territorio è interamente compreso nel Parco regionale dei Colli di Bergamo, il recente rapido sviluppo tecnologico, le decisioni assunte in campo europeo per favorire e regolare le reti di telecomunicazioni e nel contempo impedire l'instaurarsi di condizioni di monopolio, la normativa nazionale e regionale di settore attualmente in vigore, la necessità di tutelare la salute dei propri cittadini secondo il principio della massima cautela, rendono opportuno l'adozione di un apposito regolamento comunale che s'ispira ai principi:

- della precauzione, definito per affrontare le problematiche ambientali e introdotto per la prima volta nella Dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992, inserito nel Trattato istitutivo dell'Unione Europea, ripreso nel Trattato di Amsterdam e nella Comunicazione della Commissione europea del 2 febbraio 2000. Trova la sua applicazione in tutte quelle specifiche circostanze e attività in cui le prove scientifiche sono insufficienti o non conclusive ed incerte e vi sono indicazioni, ricavate da una preliminare valutazione scientifica obiettiva, che ne possano derivare effetti potenzialmente pericolosi sull'ambiente e sulla salute umana;
- del rispetto e conservazione dell'ambiente. La Costituzione promuove e tutela la conservazione dell'ambiente: il Comune attua questo principio pianificando la localizzazione di impianti non esenti da potenziali rischi di inquinamento, ove possibile, all'interno di ambiti inedificabili, ovvero già vincolati da fasce di rispetto di ineficabilità. Gli ambiti inedificabili come sopra individuati devono essere tali da non comportare compromissione agli ambienti paesaggisticamente protetti e soggetti a tutela;
- del contenimento degli impianti da dislocare sul territorio: il Comune programma la localizzazione degli impianti in modo tale da garantire il corretto dimensionamento rispetto alle esigenze della collettività riducendo al minimo l'impatto sul territorio e tutelando i valori paesaggistici, architettonici e monumentali;
- della garanzia di partecipazione dei diversi operatori: il Comune promuove forme di partecipazione diffuse a più operatori interessati all'installazione di impianti.

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le procedure di autorizzazione, la pianificazione e le modalità di installazione di impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento si applicano all'intero territorio comunale agli impianti e sistemi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, così come definiti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n°381 del 10 settembre 1998 e dalla Legge 22 febbraio 2001 n° 36.

Il campo di applicazione del decreto è limitato all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio di sistemi fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione operanti nell'intervallo di frequenza tra 100 kHz e 300 GHz. Vengono così regolamentati gli impianti fissi per telefonia mobile (stazioni radio base) e quelli per la generazione e trasmissione dei segnali radio e televisivi.

In particolare per sistema fisso si intende un manufatto composto da un punto antenna e da una centralina dotata dei relativi quadri elettrici: il punto antenna può raggruppare una o più antenne di varie dimensioni e può richiedere l'installazione di un palo. La centralina ed i relativi apparati sono

inseriti in una cabina le cui dimensioni ed i materiali di fabbricazione possono variare. In base alle dimensioni, il palo di insediamento delle antenne può richiedere diverse modalità di ancoraggio all'elemento in cui esso viene installato (suolo, tetto di un fabbricato, ecc.)

Le frequenze sopra indicate sono da intendersi automaticamente variate in base agli aggiornamenti normativi emanati dagli organi competenti.

Articolo 3 – Zonizzazione del territorio

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il territorio comunale è classificato in tre diverse zone territoriali:

- aree sensibili: sono le aree ad uso pubblico previste dal Piano di Settore del tempo libero del Parco dei Colli e le zone B individuate ai sensi della L.R. n. 8/91;
- centro abitato e aree urbanizzate: è il territorio edificato delimitato ai sensi del codice della strada e destinato all'edificazione ampliato da un'ulteriore fascia di rispetto di 100 m;
- aree extraurbane: è il restante territorio comunale.

Gli edifici e le aree destinate ad asili, scuole di ogni ordine e grado, gli ospedali, le case di cura e di riposo e le altre sedi di convivenza costituiscono aree sensibili.

Articolo 4 – Prescrizioni di carattere generale

Tutti gli impianti oggetto del presente regolamento, da realizzarsi o esistenti entro il territorio comunale, dovranno essere progettati o adeguati rispettando le seguenti prescrizioni, oltre a quelle dettate dalla normativa di settore.

Nella zona territoriale “aree sensibili” ed entro una fascia di rispetto di 150 m dal perimetro esterno delle stesse non è ammessa l'installazione di impianti

Non è permessa l'installazione di impianti a una distanza inferiore a 1000 metri da un'installazione o un impianto preesistente.

Ai fini della protezione dell'ambiente e del decoro paesistico, che dovrà essere garantito anche attraverso la cura dell'aspetto estetico degli impianti volto a ridurre l'impatto ambientale, la progettazione degli impianti deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- la struttura di sostegno nonché tutti i manufatti complementari necessari e finalizzati al funzionamento dello stesso, devono di norma essere realizzati completamente interrati; potranno essere concesse eventuali deroghe solo in caso di motivate esigenze di carattere tecnologico;
- le strutture di impianto devono osservare una distanza minima pari a 5 m o 1/2 dell'altezza (se >10 m) dai confini di proprietà e una distanza minima pari all'altezza dei costruenti manufatti da ogni edificio circostante con destinazione residenziale;
- le strutture dovranno essere realizzate con materiali e tecnologie di intervento tali da garantirne il miglior inserimento sotto l'aspetto ambientale e dovranno essere realizzati con sistemi strutturali tali da garantirne la sicurezza sotto l'aspetto statico ed esecutivo; saranno privilegiate soluzioni progettuali di particolare pregio estetico;

Articolo 5 – Prescrizioni ulteriori per gli impianti di telecomunicazione per telefonia cellulare

Tutti gli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare da realizzarsi o esistenti entro il territorio comunale, dovranno essere progettati o adeguati rispettando le seguenti prescrizioni, oltre a quelle dettate dalla normativa di settore.

Non sono ammesse installazioni o impianti la cui potenza isotropa irradiata (EIRP) sia superiore a 2000W. Nel caso il sito sia condiviso tra più gestori il limite viene elevato a 3000W. A meno di differenti accordi tra le parti interessate la potenza disponibile deve essere ugualmente ripartita;

Nella zona territoriale “centro abitato e aree urbanizzate” le antenne nella banda 900 MHz devono avere un angolo di tilt meccanico più elettrico non superiore a 6° di inclinazione verso il suolo, mentre le antenne a frequenza superiore devono avere un angolo di tilt meccanico più elettrico non superiore a 4° di inclinazione verso il suolo.

Le antenne, devono essere installate in modo da superare di almeno 8 metri il livello di gronda degli edifici compresi in un raggio di 100 metri.

Inoltre, qualora fossero installate su edifici, queste devono essere posizionate in modo da:

- rispettare quanto previsto nel comma precedente;
- avere un'altezza di 3 o 5 metri. dal livello di gronda dell'edificio su cui sono installati.

Articolo 6 - Piano annuale degli impianti e loro localizzazione

Il Piano annuale degli impianti e la loro localizzazione viene approvato dal Consiglio Comunale a seguito dell'iter indicato nei commi seguenti.

I gestori di reti di telecomunicazioni o quanti agiscono in loro nome devono presentare al comune entro il 30 novembre di ogni anno, il piano di localizzazione riferito all'intero territorio comunale, sia per quanto riguarda lo sviluppo di nuovi impianti che la modifica di quelli preesistenti, allegando le informazioni e la documentazione tecnica richiesta nell'Allegato B della Legge Regionale n° 11 dell'11 Maggio 2001 "Norme sulla protezione ambientale dell'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per telecomunicazioni e per la radiotelevisione" e da altre disposizioni normative.

Il Comune, sulla base delle informazioni contenute nei piani di localizzazione proposti, promuove iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione degli impianti al fine di conseguire l'obiettivo di minimizzare l'esposizione della popolazione alle radiazioni, di garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia del paesaggio.

Il Comune predispose, entro il 28 febbraio, il piano generale delle localizzazioni e ne rende pubblici i contenuti per trenta giorni. Nei successivi trenta giorni cittadini, associazioni o comitati che ne abbiano interesse possono presentare osservazioni.

Articolo 7 - Procedure di autorizzazione

L'installazione e l'esercizio di impianti di telecomunicazione e radiotelevisione di cui all'art. 2 sono soggetti ad autorizzazione comunale.

Gli impianti non costituiscono pertinenze di edifici principali né possono essere realizzati con denuncia di inizio attività

Tutti gli impianti sono soggetti a Concessione Edilizia e a tutte le procedure autorizzative previste dall'art. 7 - comma 1 e 2 della L.R. n. 11 del 2/5/2001.

Per ottenere la concessione edilizia, i titolari o i legali rappresentanti degli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare, dovranno presentare al Comune di Ponteranica. - in duplice copia oltre alla documentazione prevista dall'art. 7 della Legge Regionale n° 11/2001 e agli eventuali pareri e/o autorizzazioni previsti dalla normativa Statale e Regionale per interventi in aree o su immobili soggetti a vincoli, la seguente documentazione:

- Autodichiarazione del tecnico incaricato con l'indicazione di: Titolo di studio; eventuale specializzazione; iscrizione ad albo professionale (settore specifico) Legge n. 46/90 art. 6 comma 1; possesso della dichiarazione ministeriale di titolarità per progettazione o D.L. per la parte telefonica rilasciata dal Ministero (DM. 23-05-92 n. 314 allegato)
- Iscrizione all'Albo Nazionale Verificatori C.C.I.A.A.
- Dichiarazione (o fotocopia autenticata) dell'autorizzazione Ministeriale rilasciata all'impresa installatrice, prevista dal DM. 23-05-92 n. 314 per installare impianti di 1° grado e dell'attestato di avvenuto versamento della quota annuale.

Ogni impianto è soggetto a preventiva Valutazione di Impatto Ambientale

Articolo 8 – Conservazione e manutenzione

Si fa esplicito obbligo di conservare e mantenere con cura gli impianti, sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni. La carenza e/o l'assenza di interventi di manutenzione che pregiudichino la sicurezza dell'impianto rispetto all'incolumità delle persone ed alla salute pubblica comporteranno l'avvio delle procedure per la disattivazione dell'impianto stesso.

Articolo 9 - Modifiche

Ogni modifica agli impianti o apparati, sia per tipo, modello o altro, dovrà seguire le procedure previste dall'art. 7 della L.R. n.11 dell'11.5.2001 .

Articolo 10 – Controlli

In base alle valutazioni preliminari teoriche circa i campi elettromagnetici emessi, effettuate secondo le modalità di cui all'allegato B del D.M. 381/98, l'ARPA, dopo la messa in esercizio dell'impianto, provvede a verificare attraverso misure strumentali il reale impatto della stazione radio base, con modalità che consentano di simularne il funzionamento nelle condizioni di massimo potenza.

Oltre ai controlli previsti dalla legge e posti in capo agli organi istituzionalmente preposti, l'Amministrazione Comunale si riserva di attuare forme di controllo integrative, avvalendosi anche di soggetti privati con capacità tecniche adeguate o di organi pubblici non assegnati territorialmente ma competenti in materia. La relativa spesa è a carico dei concessionari degli impianti, limitatamente ad un controllo annuale.

Articolo 11- -Risanamenti.

Qualora l'ARPA o altri operatori istituzionali riscontrino il superamento dei limiti di esposizione indicati dalla normativa vigente causato dalle emissioni di un impianto e/o il non rispetto delle condizioni previste dall'autorizzazione, il sindaco prescrive al titolare dell'impianto l'adozione di misure di risanamento entro tempi definiti in relazione alla situazione verificata.

Qualora al superamento dei limiti concorrano più impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi, i provvedimenti di cui al primo comma riguardano i titolari di tutti gli impianti interessati.

In caso di inerzia da parte del titolare dell'impianto, il Sindaco può disporre il divieto di utilizzazione dell'impianto e, in caso di reiterata inadempienza, revocare l'autorizzazione all'esercizio.

Articolo 12 - Sanzioni

Per le installazioni degli impianti di cui al presente regolamento dovranno essere osservate le norme ed i regolamenti vigenti in materia di concessione edilizia, le norme che regolamentano il contenimento ed il controllo delle emissioni elettromagnetiche, i patti contenuti in eventuali convenzioni stipulate con il comune o altri enti. Oltre alle sanzioni di natura specifica, disciplinate dalla legge 22 febbraio 2001 n° 36 e dalla legge della Regione Lombardia 11 maggio 2001 n° 11, ogni violazione sarà perseguita anche nei termini della normativa sopra richiamata.

In caso di mancata manutenzione si applica quanto disposto all'art.8.

Articolo 13 - Norma transitoria

Considerati i tempi di approvazione del presente regolamento i limiti temporali relativi alla consegna delle programmazioni di cui all'art.6, da parte dei gestori di impianti, sono prorogati per il primo anno a 3 mesi dalla intervenuta esecutività del presente regolamento. Contestualmente gli enti gestori dovranno presentare all'Amministrazione Comunale il censimento degli impianti esistenti sul territorio comunale e la certificazione del rispetto dei limiti vigenti.

Gli impianti esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento localizzati in aree non idonee, potranno rimanere in esercizio solo nel rispetto dei limiti di legge e con l'obbligo di presentare entro 6 mesi dall'esecutività del presente regolamento un piano di rilocalizzazione in area idonea, da realizzarsi entro 6 mesi dalla relativa autorizzazione da parte del Comune, ai sensi dell'art.7 del presente regolamento.

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 36 del 30/08/2001.

Pubblicata all'albo pretorio dal 7/11/2001 al 22/11/2001 – n° 452 del registro Pubblicazioni